ALLEGATO -A- PV 34 DEL 2019

REGOLAMENTO PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI INTERVENTI DEL PIANO D'AMBITO DI CUI ALL'ART. 158-bis DEL D. LGS. 152/06 e s.m.i.

Premesse

Con il presente Regolamento si vuole disciplinare l'approvazione della progettazione definitiva degli interventi inseriti nel Piano degli Investimenti del Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, come indicato dall'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che conferisce tale competenza agli Enti di Governo degli Ambiti.

La procedura delineata dall'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, tramite la quale approvare i progetti delle opere presentate dal Gestore del S.I.I..

Inquadramento legislativo

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 6 comma 1, lett. c).

- D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 158-bis recante "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante".

- Legge n. 164 del 2014, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

- D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti Pubblici", in materia di concessioni, appalti e contratti pubblici, che ha sostituito il D. Lgs. 163/2006 e disciplina l'iter per l'esecuzione delle opere pubbliche. L'art. 3, comma 1, lettera hh) del D.Lgs. 50/2016 individua il servizio idrico tra i "settori speciali".

L'art. 7, comma 1, lettera h) della Legge n. 164 del 2014 ha introdotto nel D. Lgs. 152/2006 il succitato art. 158-bis:

158-bis. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante

1. *I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.*
2. *L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*
3. *L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal qui presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Interventi interessati dall'applicazione dell'art. 158-bis

L'applicazione dell'articolo 158-bis non deve avvenire indistintamente per tutte le opere del Programma degli Interventi (PdI) del Piano d'Ambito, ovvero il Gestore del S.I.I. non è vincolato a progettare tutte le opere ai sensi ed ai livelli individuati per le altre opere pubbliche indifferentemente per tutti gli interventi.

L'Ufficio d'Ambito di Varese ha approvato il Programma degli Interventi (PdI) identificando le opere necessarie al raggiungimento dei livelli standard di servizio della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 664/2015/R/Idr e integrato al fine di tener conto delle nuove esigenze di investimento che dovessero essere rilevate a fronte del perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla regolazione della qualità tecnica (RQTI) di cui alla deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr.

Con la delibera di aggiornamento delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per il biennio 2018/2019 (P.V. 59 del 28 settembre 2019) è stata aggiornata la "*Convenzione per regolare i rapporti tra*

l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese e la società Alfa s.r.l. affidataria della gestione del servizio idrico integrato" adeguata alla deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/Idr". Con particolare riferimento all'art. 158-bis, si riporta l'art. 24 della convenzione, che regola le procedure espropriative:

Articolo 24 (Procedure espropriative)

1. *Per i casi di espropriazione per pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito e, in ogni caso, per l'esatto adempimento della presente Convenzione di Gestione di Servizio, il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della Legge Regionale n. 3/2009, assume le funzioni di "autorità espropriante".*

Il Programma degli Interventi è stato redatto sulla base dell'ordine di priorità da attribuire agli interventi sui tre segmenti del Servizio Idrico Integrato, a loro volta differenziati a seconda delle esigenze (es. completamento reti o loro realizzazione ex novo, revamping impianti di depurazione o loro realizzazione ex novo, ecc.).
Come da indicazioni regionali, la definizione del piano degli investimenti ha seguito un ordine di rilevanza basato sulla gravità della situazione in atto nei diversi agglomerati, con priorità focalizzata sugli interventi coinvolti da procedure di infrazione, interventi per l'adeguamento degli impianti che non rispettano i limiti del R.R. 6/2019 e della Direttive Europea 91/271/CE, interventi in agglomerati in pre-contenzioso e interventi in agglomerati deficitari rispetto ad altri obblighi della medesima direttiva europea.

In funzione quindi dell'entità dell'intervento e della rilevanza nel campo della pianificazione delle opere, l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore definiranno quali interventi asseverare alle procedure delineate dall'art. 158-bis, distinguendoli a seconda delle caratteristiche:

- <u>Interventi pianificati</u> (*basso* e *medio impatto*)

  Basso Impatto - Tutti gli interventi del PdI finalizzati a:

  a) opere di manutenzione straordinaria "leggera" ad impianti ed infrastrutture esistenti;
  b) opere di ristrutturazione della rete idrica/fognaria;
  c) opere di completamento e/o ripristino a seguito di interventi.

  Medio Impatto - Tutti gli interventi del PdI finalizzati a:

  a) opere di manutenzione straordinaria "pesante" a impianti ed infrastrutture esistenti;
  b) opere di nuova costruzione finalizzate alla risoluzione di problematiche puntuali riguardanti:
  > ampliamento di impianti ed infrastrutture esistenti;

> ampliamento di edifici di pertinenza di impianti esistenti e similari;
> collettamento di acque reflue e depurazione;
> interventi poco impattanti sul territorio in relazione alle autorizzazioni necessarie ed al ridotto numero di Enti che ne gestiscono i vincoli, alle proprietà private coinvolte nei lavori.

- Interventi urgenti (*elevato impatto*).

  Elevato impatto - Tutti gli interventi del PdI finalizzati a:

  a) nuovi impianti di depurazione/centrali di trattamento delle acque;
  b) nuovi collettori intercomunali di fognatura/dorsali idriche;
  c) nuove opere interessate dall'acquisizione di pareri e nulla osta dai vari Enti che gestiscono vincoli sul territorio, viabilità, sotto-servizi, nonché l'espropriazione e/o l'imposizione di servitù su aree private.

In funzione dell'entità e rilevanza dell'intervento, il Gestore:

- ✓ Caso 1 (basso impatto): trasmette comunicazione agli Enti Locali competenti sul territorio per acquisire le autorizzazioni atte ad eseguire i lavori, sulla base dei vincoli territoriali o in caso di necessità di ottenere dichiarazione di pubblica utilità;
- ✓ Caso 2 (medio impatto): ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (art. 33 comma 3 L.R. 12/2005 e s.m.i.), raccoglie le necessarie autorizzazioni degli Enti competenti in merito ai vincoli territoriali;
- ✓ Caso 3 (elevato impatto): avanza richiesta all'Ufficio d'Ambito per l'indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi, ponendo il focus su:
  - opere contenute nella pianificazione d'ambito;
  - opere con dichiarazione di pubblica utilità da parte del medesimo gestore;
  - progetti in variante agli strumenti urbanistici del territorio dove verranno eseguite le opere.

Iter approvazione Progetti Definitivi

Per quanto concerne le opere indicate come di elevato impatto, occorre definire i passaggi formali per l'approvazione dei Progetti Definitivi degli interventi ricadenti in quella classificazione, con progettazione a cura dal Gestore.

ALLEGATO -A- PV 34 DEL 2019

a. *Verifiche preventive all'indizione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo*

Il Responsabile del procedimento, ricevuta la richiesta di approvazione del progetto definitivo da parte del Gestore, e dopo aver concluso gli scambi inerenti al nulla osta per l'avvio del procedimento verso i privati, verifica la procedibilità dell'approvazione del progetto analizzando:

- la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione vigenti (PdA /PdI) e la coerenza del progetto in termini di copertura economica;
- la coerenza del progetto con le prescrizioni apportate nell'ambito della eventuale conferenza istruttoria effettuata sul progetto preliminare;
- l'eventuale conformità urbanistica dell'area di intervento;
- la completezza del materiale fornito per la progettazione a livello definitivo;
- la presenza delle attestazioni richieste al Responsabile del procedimento in relazione a documentazione presentata e regolarità dell'avvio del procedimento.

b. *Avvio del procedimento e partecipazione privati le cui aree sono interessate dalle opere*

Nel caso in cui, per le opere pianificate, si necessitino espropri d'aree a privati cittadini, il gestore del S.I.I. delegato all'espletamento del procedimento è tenuto a presentare la documentazione per darne l'avvio (artt. 11 e 16 D.P.R. 327/2001, artt. 4, 7 e 10 della Legge n. 241/1990).
Si riportano stralci delle norme succitate in merito alle modalità di partecipazione al procedimento:

- ✓ "L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. […] Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni" (art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2001);
- ✓ "Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso" (art. 16 comma 10 del D.P.R. 327/2001).

c. *Indizione della Conferenza dei Servizi*

Nel caso di necessità di acquisizione, nell'ambito del procedimento amministrativo, di pareri dagli enti coinvolti (interferenze con società gestori di viabilità, sottoservizi, parchi ecc.) per l'autorizzazione degli interventi e relativo iter di approvazione, viene richiesta da parte del Gestore del S.I.I. la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
Il gestore si premura quindi di inoltrare il progetto definitivo redatto secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'Ufficio d'Ambito, insieme alla formale richiesta via PEC di presa in carico

dell'indizione della Conferenza dei Servizi, con la specifica degli enti che dovranno essere invitati ad esprimere il proprio parere.
Il Gestore è tenuto alla verifica del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, da inviare successivamente all'Ufficio d'Ambito.

Come da D. Lgs. 50/2016, il Progetto definitivo dovrà contenere i seguenti elaborati (vedi art. 24, comma 2, che resta in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi):

a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

Si riporta di seguito un elenco sicuramente non esauriente degli enti cui si richiede l'emissione di un parere in merito al progetto definitivo:

- ✓ Comuni: Permesso di Costruire ovvero Deliberazione Giunta/Consiglio Comunale sostituiva;
- ✓ Provincia: Interferenze SP o ex SS, concessioni derivazioni/pozzi, pareri progetti bonifiche siti inquinati;
- ✓ Regione Lombardia: Polizia idraulica, VIA;
- ✓ AIPO: Nulla osta idraulico corsi d'acqua principali;
- ✓ ARPA: Parere tecnico progetti depuratori;
- ✓ Società Ferroviarie e Società Autostradali;
- ✓ ANAS: Interferenze Strade Statali;
- ✓ Enti di Bonifica/Irrigazione (enti di diritto pubblico): Concessioni per interferenze reti e scarichi in canali;
- ✓ Consorzi Irrigui (enti privati): Concessioni per interferenze reti e scarichi in canali;
- ✓ ATS: Pareri sanitari edifici;

- ✓ Gestori (es. Telecom, Snam, ecc.): Interferenze con reti proprie;
- ✓ Enti Parco;
- ✓ Ministero Beni Culturali - Ambientali - MIBACT/Soprintendenze: Autorizzazioni preventive archeologiche, demolizioni edifici vincolanti.

Il Gestore si premura inoltre di trasmettere un elenco riepilogativo delle autorizzazioni, permessi o assensi rilasciati dagli Enti competenti e raccolti, necessari alla prosecuzione nella realizzazione degli interventi: se il Gestore ha già raccolto i pareri di tutti gli enti che vengono chiamati all'approvazione del progetto definitivo, è possibile fare una comunicazione all'Ufficio d'Ambito in tal senso, segnalando e riportando tutti i pareri acquisiti, nell'ottica di procedere con la formalizzazione senza passare per l'indizione della Conferenza dei Servizi.

d. Approvazione progetto definitivo a seguito della conclusione della Conferenza dei Servizi

L'Ufficio d'Ambito è chiamato ad esaminare la completezza degli elaborati progettuali e verificare che il progetto definitivo risulti conforme alla pianificazione in atto, quindi al programma degli interventi.

Con la competenza attribuita dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., l'Ufficio d'Ambito:

- ✓ apre e chiude il procedimento, ovvero indice la Conferenza dei Servizi e conseguentemente ne comunica la chiusura, con i pareri acquisiti agli atti;
- ✓ redige un verbale della Conferenza dei Servizi;
- ✓ approva il progetto definitivo, visto il verbale della Conferenza dei Servizi e quanto agli atti.

Al termine della Conferenza dei Servizi, l'Ufficio d'Ambito accoglie la determinazione motivata di conclusione della conferenza, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati dal procedimento.
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

e. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi – art. 14 quater L. 241/1990

Il dissenso di uno o più rappresentanti degli enti interessati regolarmente convocati alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella medesima conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.